



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2011/08.10/000220-02

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI CALCARE DOLOMITICO IN LOCALITÀ RULFI, NEL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ.

PROPONENTE: INTERSTRADE S.P.A., S.P.211 DELLA LOMELLINA 3/13, LOC. SAN GUGLIELMO, 15057-TORTONA (AL).

ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 03.10.2017 con prot. n. 73986, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, presentata da parte del sig. Paolo VALVASSORE, in qualità di legale rappresentante della INTERSTRADE S.p.A., con sede legale in Tortona, S.P. 211 della Lomellina 3/13, località San Guglielmo;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (*Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni*), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2 (vedi anche cat. A1, n. 5 e n. 6 e B1, n. 25)";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 12 ottobre 2017 al 27 novembre 2017, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 77229 del 12.10.2017, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici;
 - nota prot. ric. n. 89631 del 27.11.2017 da parte del **Comune di Roccaforte Mondovì** con la quale mette in evidenza che l'attività estrattiva in oggetto presuppone numerose lavorazioni quali l'abbattimento mediante cariche esplosive, l'uso dell'escavatore per movimentare il materiale abbattuto, il convogliamento del materiale abbattuto lungo il cono di gettito, il carico del materiale sugli autocarri e loro movimentazione verso l'esterno dell'area di cava. A fronte di tali operazioni non ritiene corretta la seguente affermazione da parte del proponente *"avendo individuato quale elemento critico dal punto di vista ambientale gli impianti di produzione, la ditta proponente al fine di eliminare tale criticità ha pertanto deciso di non attivare tali elementi relativi all'attività produttiva, rendendo così totalmente compatibile dal punto di vista ambientale l'intervento che viene nei paragrafi seguenti descritto. Infatti, il non*

utilizzo degli impianti di trattamento va ad eliminare l'unico elemento critico nei confronti delle componenti ambientali valutate nel progetto autorizzativo."

Con la succitata nota il Comune ha sollevato imprecisioni, incongruenze e richiesto chiarimenti in merito a varie argomentazioni tra cui le seguenti:

- il canale esistente indicato sulla strada Provinciale Cuneo-Villanova e non indicato nello stato attuale;
 - una nuova tubazione sulla strada Provinciale Cuneo – Villanova;
 - la tubazione sfociante sulla strada che conduce al Santuario di Santa Lucia;
 - le aree in disponibilità;
 - le sezioni dello stato attuale che appaiono difformi da quanto indicato nelle planimetrie;
 - il recupero ambientale che non prende in considerazione il ripristino del versante;
 - le sorgenti acquifere esistenti sottostanti l'area di cava che nella relazione non vengono prese in considerazione;
 - il rispetto dei limiti durante le lavorazioni nelle zone acustiche II e III. La relazione previsionale non ha preso in considerazione che le operazioni S1 e S2 (con escavatore e pale meccaniche) sono da realizzare in zona acustica IV, III e II. La relazione esclude a priori le operazioni di coltivazione della cava, che non rispettano i limiti previsti dalla zonizzazione acustica, dando per scontato l'autorizzazione in deroga;
 - le emissioni rumorose generate dal passaggio degli autocarri.
- nota prot. ric. n. 87982 del 21.11.2017 da parte della **Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere** che ritiene che il progetto proposto possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione Impatto Ambientale, alla condizione che si proceda ad adeguare lo stesso, in fase di autorizzazione all'attività estrattiva ex L.R. 23/2016, tenendo conto delle problematiche evidenziate dal **Settore Geologico** e da quello **Tecnico di Cuneo** di cui si evidenziano, nel seguito, i contenuti concernenti le criticità in materia di acque sotterranee, stabilità dei fronti e regimazione delle acque meteoriche:
 - nota prot. ric. n. 81084 del 26.10.2017 da parte del **Settore regionale Geologico** con la quale evidenzia alcuni aspetti problematici relativi al prosieguo della coltivazione mineraria così come proposta:

“A seguito dell’evento alluvionale della primavera 2015, erano avvenute in cava e nell’area adiacente (corrispondente al settore di ampliamento) alcune frane di tipo scivolamento rotazione con evoluzione in colata coinvolgenti la copertura detritica argillosa, potente localmente alcuni metri (sacche di terre rosse residuali). A fronte di ciò si ritiene che il progetto presentato, che prevede una riprofilatura con maggiore pendenza nell’area del ciglio, debba essere rivisto mantenendo nel settore apicale l’attuale configurazione e prevedendo una minore pendenza per il ciglio ovest (area in ampliamento della cava), ossia nei punti dove la coltivazione può interferire con la copertura argillosa delle rocce carbonatiche. La canaletta a monte del settore apicale così come risulta da progetto non è geometricamente realizzabile.

Per quanto riguarda le interferenze dell’intervento in progetto con le acque sotterranee, appare mancante un’analisi dei possibili effetti della coltivazione sulle sorgenti presenti alla base del versante (diminuzione delle portate, intorbidamento e inquinamento). Tale aspetto appare determinante per la valutazione dell’impatto ambientale.

La progettazione definitiva dell’intervento dovrà inoltre contenere approfondimenti riguardanti le verifiche di stabilità dei fronti in roccia e in detrito (zone di raccordo con copertura argillosa), nonché la progettazione, con opportune verifiche, del sistema di regimazione idraulica delle acque meteoriche che dovrà prevedere la raccolta delle acque di cava all’interno del piazzale della cava vecchia e non lo scarico in direzione dell’impluvio sito ad ovest della cava.”
 - nota prot. ric. n. 87576 del 20.11.2017 da parte del **Settore Tecnico Regionale di Cuneo** con cui esprime le seguenti osservazioni e richieste di approfondimento:

“Gli elaborati progettuali dovranno contenere un accurato esame, mediante calcoli e verifiche, delle opere idrauliche che si intenderanno realizzare, sia durante le operazioni di coltivazione della cava che in fase di recupero ambientale. Si ribadisce che le acque dovranno essere convogliate all’interno del piazzale della cava vecchia e non in

direzione dell'impiuvio ad ovest della medesima. Le canalette di raccolta delle acque alla base delle alzate di ciascun gradone dovranno essere convogliate sempre all'interno della cava. Le verifiche idrauliche dovranno essere previste anche per il collettore finale che scarica l'acqua nel torrente Lurisia. Il progetto dovrà essere implementato da una relazione forestale che analizzi il soprassuolo che quantifichi la superficie boscata oggetto di trasformazione".

- **Esaminato e valutato** il parere della **Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere**, basato sui contenuti tecnici espressi dai settori **Geologico** e **Tecnico di Cuneo**, che ritiene che il progetto proposto possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione Impatto Ambientale previa prescrizioni;
- **Valutato** che le forti criticità evidenziate dai succitati **Settore Geologico** e **Tecnico di Cuneo**, di cui alle note prot. ric. n. 81084 del 26.10.2017 e n. 87576 del 20.11.2017, relative a materie quali acque sotterranee, stabilità dei fronti e regimazione delle acque meteoriche, potrebbero determinare effetti diretti ed indiretti, anche significativi, sulle componenti ambientali coinvolte, questa autorità competente ritiene necessario indagare appropriatamente e compiutamente tutte le ricadute ambientali connesse alla realizzazione del progetto in esame;
- risultano pervenute **osservazioni da parte del pubblico** nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto,
 - nota prot. ric. n. 89692 del 28.11.2017 da parte del **Sig. Fausto Stralla** in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Azienda Agricola –Agrituristica “S. Lucia” nella quale si espongono osservazioni relative alle interferenze idrogeologiche tra la coltivazione della cava in oggetto e la Sorgente “I Rulfi”.
“(…) la coltivazione della cava e la ripresa dell’attività di coltivazione della stessa rappresentano un indubbio elemento di pericolosità e di interferenza negativa con la Sorgente I Rulfi e con l’attività di piscicoltura condotta dall’Azienda Agricola Stralla Fausto, poiché l’uso di martelli demolitori e soprattutto di esplosivo può generare alterazioni dello stato tensionale nel sottosuolo con pericolo di modificazioni significative dei circuiti idrici instauratisi naturalmente lungo le discontinuità meccaniche dell’ammasso roccioso, con conseguente diminuzione o anche estinzione perenne della portata della Sorgente i Rulfi. Per quanto concerne l’aspetto acustico, invece (...) il rispetto del limite di immissione, così come elaborato nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico prodotto da Interstrade SpA è verosimilmente irrealizzabile nella realtà dei fatti”.
 - nota prot. ric. n. 89252 del 27.11.2017 da parte del **Comitato Ambientale il tuo Paese** con la quale si segnalano alcuni aspetti di rilievo che contrastano con la recente apposizione di vincolo paesaggistico-monumentale sulla zona immediatamente confinante al progetto di coltivazione di cava, con riferimento al DGR Piemonte n. 89-5520 del 03.08.2017 che ha per oggetto la dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia nei comuni di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì.
“In particolare nel documento si fa riferimento alla Tutela della componente naturalistico-ambientale del Momburgo dove si legge testualmente: - Devono essere tutelate e valorizzate le emergenze geologiche e le risorse naturalistiche caratterizzanti il paesaggio del Momburgo. Non sono consentite alterazioni significative alla naturale conformazione del terreno effettuate attraverso sbancamenti, livellamenti, riporti o modellazione altimetrica, fatta eccezione per gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica, nonché adeguamento e protezione della viabilità esistente; i suddetti interventi devono essere prioritariamente realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono altresì fatti salvi i necessari interventi di modifica del naturale andamento del terreno connessi alle trasformazioni edilizie consentite. In particolare non sono ammesse alterazioni del terreno che possano compromettere le propaggini montane interessate dai fenomeni carsici.”
“Tali propaggini riguardano anche l’importante Santuario di Santa Lucia, che dista solo 60 m dalla zona interessata, e dove in passato si sono verificati importanti smottamenti di materiale roccioso, causati da altra attività di cava poi dismessa.

Inoltre attualmente sui terreni circostanti sono in programma interventi di riqualificazione dei percorsi devozionali, storico-artistici e paesaggistici, proprio in un'area resa fragile dal consumo del territorio, ma riconosciuta dalla Regione meritevole di tutela. Si precisa che il Santuario di S.Lucia è stato riconosciuto dalla Regione e anche dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) come fulcro fondamentale del Complesso Monumentale che insiste sul Momburgo e scelto come Luogo del Cuore da migliaia di persone. Tra le peculiarità del vincolo ricordiamo anche la tutela degli aspetti percettivo-visivi valorizzati dalla Regione proprio in relazione alla posizione del Santuario, che verrebbe meno continuando l'attività estrattiva."

- nota prot. ric. n. 92020 del 05.12.2017 da parte degli **Abitanti Via Casali Rulfi Roccaforte Mondovi** che esprimono le seguenti osservazioni:

"Già la parte di collina scavata in questi decenni, ed ormai esaurita, provoca danni all'ambiente circostante erodendo terreno geologicamente ritenuto friabile e franabile con conseguenze preoccupanti in caso di piogge, in quanto regolarmente ad ogni avversità meteorologica il territorio circostante viene percorso da ampi rivoli fangosi con conseguenti allagamenti dei piani inferiori delle case.(...) Per porre rimedio a questi inconvenienti è stato creato (...) un invaso per la raccolta dell'acqua che regolarmente esonda (...) allagando di fango case e soprattutto bialere di grande utilità per l'agricoltura e l'allevamento.

La cava già esistente è chiaramente esaurita e crea un grave impatto paesaggistico dovuto ad un enorme "cancro" che è visibile da tutta la valle ed oltretutto confina con una zona protetta da vincolo ambientale storico e culturale".

"Questo primo inizio di attività, ovviamente non ancora autorizzata, ha già creato inquinamento acustico dovuto al continuo passaggio di mezzi pesanti in zone non protette da pannelli fonoassorbenti e la futura escavazione sicuramente provocherà, come già in passato, anche lesioni alle strutture ed indebolimento delle fondamenta in quanto dovrebbe essere effettuata perpendicolarmente alle case già esistenti.

La zona in cui verrebbero effettuati i nuovi scavi è:

-geologicamente ancora più franabile e friabile rispetto alla cava già esistente

-perpendicolare ad una zona abitata con case persistenti dagli anni sessanta

- non ancora sottoposta ad un piano regolatore certo ma da considerarsi residenziale in quanto già ubicati fabbricati di civile abitazione

-confinante con zone protette da vicoli ambientali, storici culturali."

"(...)qualora il terreno che sino ad oggi ha contenuto e drenato le piogge venisse asportato non si potrebbero escludere rovinose frane e/o violenti allagamenti che potrebbero abbattere le case abitate."

- Rammentato che l'intervento riguarda la coltivazione di cava di calcare dolomitico in Regione Rulfi nel Comune di Roccaforte Mondovi al Fg. XXII, mappali: 49, 52a, 52c, 68, 99a, 99b, 99c, 48, 50, 98a, 69, 93, 47, 90, 18, 20, 17, 19, 75, 16, 13, 96, 53, 51, 271, 279, 258p, 21, 12, 10, 81, 82, 83, 11, 80, 84, 85 e 58.

Il materiale estratto è costituito da pietrisco di calcare dolomitico, prevalentemente utilizzato nel campo delle costruzioni civili, in particolare per il confezionamento di conglomerati bituminosi e cementizi.

Il progetto interessa una superficie complessiva in disponibilità pari a circa 17 ha, con volumi complessivi di escavazione previsti nei 10 anni pari a circa 1.250.000 m³ (due fasi quinquennali di cui ca. 550.000 m³ nella prima).

Il metodo di scavo è ad abbattimento con volate di mine, la movimentazione avverrà con pale ed escavatori e la coltivazione è prevista per fette orizzontali discendenti.

Il terreno di scotico (ca. 17.600 m³ nel primo quinquennio) sarà riutilizzato ed integrato con altro materiale di provenienza esterna, per il recupero delle pedate e dei piazzali residuali.

Il sito estrattivo è già stato sottoposto alla procedura di VIA conclusasi con la Determina della Provincia di Cuneo n.407 del 13.02.2017 che ha confermato i contenuti della D.G.P. n. 430 del 04.11.2008 con la quale era stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione della cava di dolomia, nel Comune di Roccaforte Mondovi ed ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, in ordine alla sola valutazione di impatto acustico relativa al medesimo progetto. A seguito delle criticità rilevate sulla componente rumore e attribuibili al funzionamento degli impianti di trattamento, successivamente al giudizio di compatibilità ambientale, la ditta istante ha deciso di

proseguire il progetto di coltivazione così come già previsto, escludendo dal progetto l'utilizzo degli impianti di trattamento.

In sintesi, il progetto prevede:

- una stima di materiale estraibile nell'arco di dieci anni pari a 1.250.000 metri cubi circa;
 - uno sviluppo dei lavori, complessivo, di dieci anni, articolato su due lotti di durata quinquennale;
 - che non sia più prevista la messa in funzione degli impianti di trattamento: il materiale, pertanto, sarà trasportato e commercializzato tal quale all'esterno dell'area di cava;
 - la movimentazione verso valle del materiale abbattuto con l'utilizzo del un cono di gettito "interrotto" da piazzali intermedi limitati da cordoli;
 - una configurazione finale dell'intervento estrattivo al 10° anno del tutto simile a quella del progetto assoggettato a giudizio di compatibilità ambientale nel 2008.
- In data 19 dicembre 2017, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e dell'apporto istruttorio dell'ufficio provinciale Cave e dell'ufficio Tutela del Territorio, valutata la documentazione agli atti ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.
- Esaminate e preso atto delle osservazioni formulate dal Sig. Fausto Stralla, dal Comitato Ambientale il tuo Paese e dagli Abitanti Via Casali Rulfi Roccaforte Mondovì, questa autorità competente ritiene che verrà dato debito riscontro a quanto sollevato nel corso del successivo procedimento di Valutazione Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i..

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Viste le note prot. ric. n. 89631 del 27.11.2017 del Comune di Roccaforte Mondovì, n. 81084 del 26.10.2017 della Regione Piemonte Settore Geologico, n. 87576 del 20.11.2017 della Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo, in premessa richiamate.

Vista la nota prot. ric. n. 87982 del 21.11.2017 della Regione Piemonte Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, in premessa richiamata.

Preso atto delle valutazioni dell'autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Viste le osservazioni pubbliche di cui alle note prot. ric. n. 89692 del 28.11.2017 del Sig. Fausto Stralla, n. 89252 del 27.11.2017 del Comitato Ambientale il tuo Paese, n. 92020 del 05.12.2017 degli Abitanti Via Casali Rulfi Roccaforte Mondovì in premessa richiamate.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 19 dicembre 2017, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 03.10.2017 con prot. n. 73986 da parte del Sig. Paolo VALVASSORE, in qualità di legale rappresentante della INTERSTRADE S.p.A., con sede legale in Tortona, S.P. 211 della Lomellina 3/13, località San Guglielmo, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, sulla base dei pareri tecnico-istruttori dell'Ufficio provinciale Cave, del Settore Tutela del Territorio, di Arpa Piemonte supporto tecnico scientifico della Provincia e dei pareri del Comune di Roccaforte Mondovì, della Regione Piemonte Settore Geologico e della Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo, è emerso che la coltivazione mineraria proposta potrà determinare effetti diretti ed indiretti, anche significativi, sulle componenti ambientali coinvolte a breve, medio e lungo termine viste le criticità evidenziate nel corso dell'istruttoria in materia di acque sotterranee, stabilità dei fronti e regimazione delle acque meteoriche.

In particolare è stato evidenziato quanto segue:

- non è stata verificata in dettaglio la sostenibilità dell'intervento in relazione al fatto che il materiale estratto non subirà più lavorazioni primarie (e secondarie) all'interno del sito di cava, ma verrà trasportato "tal quale" all'esterno del sito estrattivo per successivi impieghi e/o lavorazioni;
- si ritiene che non sia stata sufficientemente verificata la coerenza tra i quantitativi di materiale che si intende estrarre complessivamente (1.250.000 metri cubi su 10 anni) con la frequenza delle "volate" di esplosivo necessarie per rimanere all'interno della "deroga" delle emissioni sonore;
- nella verifica non si è tenuto conto degli effetti dell'evento alluvionale della primavera 2015 allorquando sia in cava che nelle adiacenze si sono sviluppati alcuni fenomeni di dinamica di versante evolutisi in colate. Si ritiene che gli effetti di detto evento alluvionale avrebbero dovuto suggerire una approfondita revisione della pendenza dei gradoni, arrivando a proporre una riduzione della pendenza degli stessi e a verificare, per conseguenza, la sostenibilità della riduzione del giacimento utile in relazione ai reali fabbisogni;
- sempre con riferimento al punto precedente, si rileva che non è stata verificata la configurazione del sistema di regimazione complessivo delle acque meteoriche che, a questo punto, dovrebbe prevedere la totale raccolta delle acque all'interno del sito estrattivo.

Con riferimento all'inquinamento acustico

La scelta di non utilizzare gli impianti di frantumazione e selezione parrebbe contribuire al contenimento dell'impatto acustico complessivo dell'attività, purchè siano mantenute le condizioni gestionali descritte nella documentazione tecnica prodotta; tuttavia il proponente deve approfondire i seguenti aspetti:

- deve essere dimostrato che la frequenza delle operazioni di coltivazione vera e propria della cava, pari a 10 – 12 volte all'anno, sia compatibile con la quantità di materiale che il proponente intende cavare nel periodo di 10 anni (pari a 1.250.000 m³);
- deve essere chiarito se le modalità di gestione complessiva della cava siano compatibili con un massimo di 10 movimentazioni di camion all'ora;
- sempre con riferimento al passaggio dei mezzi, deve essere data informazione dell'avvenuto completamento della barriera acustica alta 4 m, sul lato Ovest (lunghezza complessiva 24 m) a difesa del recettore R2. A tal proposito si fa presente che, nella relazione tecnica del 25/05/2015, i tecnici incaricati da Interstrade SpA dichiaravano che "E' stato effettuato, (... omissis ...), l'iter di richieste autorizzative per la realizzazione della barriera posta sul confine lato Ovest (Fase IV), è stato, inoltre, già affidato l'incarico ad un'azienda appaltatrice e la barriera lato Ovest verrà terminata a breve.";
- deve essere predisposta l'istanza di autorizzazione in deroga ai sensi della DGR n.24-4049 del 27/06/2012, per le operazioni di coltivazione della cava (preparazione dei fori da mina, preparazione e posizionamento manuale delle cariche esplosive con la relativa volata e successiva sistemazione dei fronti). A tal proposito, si rileva che, se da un lato l'ipotesi aziendale è ammissibile in quanto la stessa DGR al punto 3, nell'individuare le attività a carattere temporaneo inserisce nella voce "Altre attività" l'indicazione "cave", da un altro lato il rilascio di tale autorizzazione è in capo al Comune;

- deve essere rivalutato l'impatto acustico dell'attività di cava, avendo cura di evidenziare il contributo sonoro della tecnica del cono di gettito, sinora non esplicitato.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di valutare compiutamente l'impatto ambientale derivante dalla realizzazione della coltivazione mineraria proposta, si ritiene necessario che il progetto definitivo da presentare in sede di Valutazione di Impatto Ambientale contenga tutti gli approfondimenti di cui al presente provvedimento con riferimento anche ai contenuti dei pareri espressi con le note prot. ric. n. 89631 del 27.11.2017 del Comune di Roccaforte Mondovì, n. 81084 del 26.10.2017 della Regione Piemonte Settore Geologico, n. 87576 del 20.11.2017 della Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo ed ai contenuti delle osservazioni pubbliche tutte in premessa richiamate.

SI SEGNALA

2. che il progetto in esame si configura da un punto di vista amministrativo, come una nuova attività estrattiva.

In relazione a quanto sopra si è rilevato che alcuni mappali (verosimilmente i numeri: 51, 10, 80, 84, 81, 83, 11, 82p, 85, 53, e 58 del foglio XXII) risultano non conformi rispetto allo strumento urbanistico (vedasi: stralcio del P.R.G. del Comune di Roccaforte prodotto a pagina 15 della "Relazione tecnica di progetto" e tavola 1.1. "Estratto di Mappa").

L'articolo 82 della l.r. 16/2017 "*Modifiche all'articolo 43 della l.r. 23/2016*" stabilisce che fino "*alla data di entrata in vigore del PRAE (...), le nuove autorizzazioni e concessioni, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'articolo 8 (...)*".

Dovrà essere presentata una proposta di variante urbanistica da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, secondo le modalità stabilite dall'articolo 10 del Regolamento Regionale "*Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016 n. 23 in materia di attività estrattive*" (DPGR 2 ottobre 2017 n. 11/R).

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro Risso

ESTENSORE:

Arch. Erika SCHIUMA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale